

Le modifiche introdotte alla Crisi da Sovraindebitamento dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza D.Lgs 14/2019

IL CONCORDATO MINORE

ODCEC SIENA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI



CONCORDATO MINORE – FONTI NORMATIVE

ANTE RIFORMA – LEGGE 3/2012

Art. 6 Finalita' e definizioni

Art. 7 Presupposti di ammissibilita'

Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

Art. 9 Deposito della proposta

Art. 10 Procedimento

Art. 11 Raggiungimento dell'accordo

Art. 12 Omologazione dell'accordo

Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA D.LGS 14/2019

Art. 74 Proposta di concordato minore

Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

Art. 76 Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC

Art. 77 Inammissibilita' della domanda di concordato minore

Art. 78 Procedimento

Art. 79 Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

Art. 80 Omologazione del concordato minore

Art. 81 Esecuzione del concordato minore

Art. 82 Revoca dell'omologazione

Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria



CONCORDATO MINORE – PRINCIPALI MODIFICHE

Rispetto alla L. 3/2012, il CCI ha innovato la procedura di composizione della crisi.

Le principali differenze con il precedente strumento possono essere riassunte come segue:

- Denominazione – Da «accordo di composizione della crisi» a «concordato minore»
- Assistenza del legale – Il CCI non prevede l'obbligo dell'assistenza del legale a supporto del debitore, il quale deposita la domanda in Tribunale tramite l'OCC (con l'ausilio del);
- Presupposto – Il CCI permette di accedere al concordato minore solo per i debitori non consumatori che possono presentare un piano che **consenta la prosecuzione** dell'attività imprenditoriale;
- Concordato presentato da soggetti diversi il debitore – Il concordato minore può essere presentato anche dai creditori o da soggetti terzi, purché sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori (rispetto l'ipotesi di liquidazione);



CONCORDATO MINORE – PRINCIPALI MODIFICHE

- Documenti da depositare – Alla domanda vanno allegati, oltre il piano e la relazione dell'OCC, anche:
 1. i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
 2. una situazione economica-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
 3. L'elenco dei creditori, con cause di prelazione e importo;
 4. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
 5. I documenti che attestano le entrate proprie e della famiglia e l'indicazione di quanto occorre per il mantenimento della stessa;



CONCORDATO MINORE – PRINCIPALI MODIFICHE

- Nomina Commissario Giudiziale – nei casi previsti (sospensione azioni esecutive o proposta domanda di concordato in continuità aziendale), il piano prevede la nomina del Commissario, il quale svolgerà le attività dell'OCC;
- Ruolo OCC – l'OCC deve curare l'esecuzione del decreto di ammissibilità del Giudice, effettuando (tempestivamente) le comunicazioni ai creditori.
- **Compenso liquidato dal Giudice** – per le attività svolte dall'OCC dal deposito della domanda fino all'omologa, è il Giudice a liquidare il compenso, tenuto conto della sua diligenza.



CONCORDATO MINORE – PRINCIPALI MODIFICHE

- Operazioni di voto – Il CCI prevede che i creditori **abbiano 30 giorni di tempo** per esprimere la propria preferenza sul concordato. In precedenza era previsto che potevano esprimere il proprio voto entro 10 giorni dalla data fissata per l'udienza di omologa;
- **Voto elettronico** – il CCI prevede che i creditori possano comunicare il proprio voto, o eventuali contestazioni, all'OCC solo attraverso PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (nella L. 3/2012 il voto poteva essere espresso anche con telegramma o raccomandata A/R).



CONCORDATO MINORE – PRINCIPALI MODIFICHE

- Maggioranze per l'omologazione – per approvare il Concordato Minore è necessaria la **maggioranza dei crediti ammessi al voto** (in precedenza era necessario il 60%), o la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la maggioranza per teste (nel caso un creditore sia titolare di oltre il 50% dei crediti);
- Soggetti esclusi dal voto – Coniuge-Parte Unione Civile-Convivente di fatto, i parenti e affini entro 4° la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate nonché cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno dal deposito della domanda sono esclusi dal voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza. E' escluso anche il creditore in conflitto d'interessi




CONCORDATO MINORE – PRINCIPALI MODIFICHE

- Requisiti per omologazione – il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica (presenza documentazione prevista), la fattibilità del piano e il raggiungimento del quorum per l'approvazione;
- AdE, AdeR, Inps e casse previdenza – Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione di questi enti, sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC sulla convenienza del piano rispetto la liquidazione;
- Effetti su soci illimitatamente responsabili – Il concordato della società produce i suoi effetti anche per i soci, salvo patto contrario;
- Effetti su coobbligati, fideiussori, garanti – Il concordato non pregiudica i diritti dei creditori verso questi soggetti, salvo patto contrario;



CONCORDATO MINORE – PRINCIPALI MODIFICHE

- No liquidatore – in caso di omologa del concordato, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, sotto la vigilanza dell'OCC;
- Vendite con procedure competitive – anche se effettuate dal debitore, le vendite sono effettuate con procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati (sotto il controllo e la collaborazione dell'OCC);
- Beni stimati – i beni, salvo quelli di modesto valore, sono venduti previa stima da parte di operatori esperti;
- **Relazioni semestrali** - il CCI prevede che nei concordati omologati l'OCC relazioni semestralmente il Giudice sull'andamento della procedura. Il mancato deposito della relazione è causa di revoca, oltre che influire negativamente sulla determinazione del compenso;



CONCORDATO MINORE – PRINCIPALI MODIFICHE

- Conversione del Concordato – in caso di revoca del Concordato, su istanza del debitore il Giudice può convertire il concordato in liquidazione controllata (concedendo un termine per l'integrazione dei documenti)



Art.74 Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, **quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.**
2. **Fuori dai casi previsti dal comma 1**, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto **l'apporto di risorse esterne** che aumentino in **misura apprezzabile** la soddisfazione dei creditori.
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.



Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.

L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.



Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.



Art. 76 Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC

1. **La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente** ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. (1)
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
 - f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.




Art. 76 Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.



Art. 77 Inammissibilità della domanda di concordato minore

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori



Art. 78 Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
 - a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
 - b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
 - c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato** ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
 - d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.



Art. 78 Procedimento

2. Bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:
 - a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
 - b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore.
3. **L'OCC cura l'esecuzione del decreto.**
4. **Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni.** In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.



Art. 79 Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore **è approvato** dai creditori che rappresentano **la maggioranza dei crediti ammessi al voto**. Quando un **unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto**, il **concordato minore è approvato se**, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, **ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto**. Quando sono previste diverse **classi di creditori**, il concordato minore **è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi**. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.




Art. 79 Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.(1)
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
4. **Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.**
5. **Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.**




Art. 80 Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. **Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1** e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.



Art. 80 Omologazione del concordato minore

4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.



Art. 81 Esecuzione del concordato minore


- 1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.** L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).



Art. 81 Esecuzione del concordato minore

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a). Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14.
4. **Terminata l'esecuzione**, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. **Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.**
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.
6. **Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.**



Art. 82 Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.



Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria

- 1. 1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.**
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.